

# **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI**

## **RICORSO**

nell'interesse della **prof.ssa Valeria Bava**, nata a Napoli il 19.08.1993 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Antica Giardini GB Futura n. G/2, (C.F. BVAVLR93M59F839Y), rapp.ta e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Carlo Sarro (C.F. SRRCL59M29G596) e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al Viale A. Gramsci n.19, con richiesta ex art. 136 del D.Lgs n. 104/2010 che le comunicazioni relative al processo vengano indirizzate al difensore anche al numero di fax 081/7612211 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [carlo.sarro@avvocatismcv.it](mailto:carlo.sarro@avvocatismcv.it) da intendersi ad ogni effetto quale domicilio digitale eletto per il giudizio

## **CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione e del Merito;**
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania**

*Avverso e per l'annullamento*

*previa sospensione*

- del decreto n. 47891 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- del decreto n. 49302 del 13.08.2024, che sostituisce il decreto n. 47891 del 09.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- del decreto n. 50464 del 21.08.2024, che sostituisce il decreto n. 49302 del 13.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di

- concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- del decreto n. 53689 del 06.09.2024, che sostituisce il decreto n. 50464 del 21.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
  - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

### FATTO

Con decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, il Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, bandiva il “*concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”.

In particolare, il concorso veniva bandito, su base regionale, per la copertura di n. 20.575 posti vacanti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Giova sin d’ora precisare che la procedura selettiva era riservata ai soggetti laureati già in possesso di abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso e che **in materia di “riserva”, venivano espressamente richiamate le disposizioni di cui all’1, comma 9-bis, del D.L. 44/2023 (cfr. art. 3, punto 3 del Bando DD 2575/2023).**

Orbene, la prof.ssa Bava, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione, nonché detentrica del titolo di riserva garantito agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, presentava regolare istanza di partecipazione e veniva ammessa alla procedura selettiva in oggetto.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la ricorrente presentava la propria istanza di partecipazione alla selezione, concernente l'ufficio regionale della Campania, per la classe di concorso ADMM “*sostegno nella scuola secondaria di I grado*”.

La selezione era articolata in due prove d'esame (scritta ed orale) nonché nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Nel dettaglio la Commissione aveva a disposizione l'attribuzione di un massimo di 100 punti per ciascuna prova, con soglia di sufficienza fissata a 70 punti.

I candidati risultati sufficienti nelle prove, scritta ed orale, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli ai quali era previsto un tetto massimo di 50 punti.

La prof.ssa Bava, dunque, partecipava regolarmente alla procedura di concorso, superando le prove d'esame alle quali otteneva, rispettivamente, il punteggio di 84.00 alla prova scritta e di 100.00 a quella orale, mentre i titoli da lei posseduti venivano valutati 41,25, per un totale di 225,25 punti.

Il risultato conseguito avrebbe dovuto garantire alla ricorrente l'accesso alla graduatoria in posizione utile; con decreto n. 47891 del 09.08.2024 veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso de quo nella quale, tuttavia, non figurava l'odierna ricorrente.

La prof.ssa Bava, pur non ricevendo alcuna comunicazione a riguardo, accedendo alla propria area personale on line ed analizzando la valutazione conseguita, si rendeva conto di aver ricevuto una quantificazione *deteriore* dei punteggi assegnati in relazione ai titoli ulteriori da lei posseduti.

In particolare, per un evidente errore, la Commissione aveva attribuito alla ricorrente il punteggio di 2.5 per la certificazione CLIL, in luogo di 3.75, effettivamente spettante in conformità alle prescrizioni dell'Allegato B al Bando “*tabella dei titoli valutabili*”, alla voce B.4.10.

L'esame della graduatoria di merito pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania palesava ulteriori criticità, in quanto la ricorrente constatava che numerosi concorrenti (in possesso al suo pari di un titolo di riserva) risultavano

nella graduatoria dei vincitori pur avendo, ottenuto un punteggio inferiore al suo.

In ragione di tale evidente errore, la prof.ssa Bava in data 09.08.2024 si attivava prontamente, inoltrando apposita istanza di rettifica all'Amministrazione con la quale evidenziava:

- l'errore di calcolo riferito al titolo CLIL (rivendicando l'assegnazione di 3.75 punti in luogo dei 2.5 erroneamente attribuiti);
- la mancata considerazione del titolo di riserva per il compimento del servizio civile universale, nonché l'assenza di trasparenza nella formulazione della graduatoria pubblicata con riferimento alle quote di riserva assegnate ai concorrenti.

L'Amministrazione non riscontrava detta istanza, sicché la ricorrente, accedendo autonomamente alla propria area personale, constatava la correzione del punteggio attribuito al titolo CLIL, alla quale tuttavia non seguiva la corretta indicazione del punteggio complessivo ottenuto, pari a 226,50 punti.

Nei giorni successivi la graduatoria di merito veniva ripetutamente rettificata, sino a giungere all'ultima versione, attualmente vigente, di cui al decreto n. 53689 del 06.09.2024, dalla quale inopinatamente risulta ancora esclusa nonostante il punteggio ottenuto, che unitamente al possesso del titolo di riserva, avrebbe dovuto garantirle la posizione n. 47 in graduatoria, valida per l'ottenimento dell'incarico.

I provvedimenti impugnati, manifestamente illegittimi, sono meritevoli di essere annullati e/o riformati in parte qua alla luce dei seguenti

#### **MOTIVI**

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 9-BIS, D.L. 44/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA'**

E' utile, in premessa, ricordare che il concorso in parola contempla due prove (scritta ed orale), prevedendo per entrambe il punteggio massimo attribuibile pari a 100 con quota di sufficienza fissata a 70 punti.

Sono, altresì, previsti ulteriori 50 punti da assegnare ai candidati in ragione degli ulteriori titoli posseduti, così come indicati nell'allegato B del bando di concorso; con la precisazione che alla valutazione dei titoli sono ammessi esclusivamente i candidati che abbiano raggiunto la sufficienza in entrambe le prove d'esame.

La somma dei punteggi ottenuti nelle due prove, scritta ed orale, e quella attribuita per i titoli regolarmente posseduti dai candidati, determinano il punteggio finale e la conseguente collocazione in graduatoria.

Peraltro, la graduatoria de quo “è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso...” (cfr. art. 9 Bando prot. 2575/2023).

In altre parole, la graduatoria, pubblicata in esito alla procedura selettiva, elenca solo i graduati in numero pari ai posti banditi, *id est*, **sono presenti in graduatoria esclusivamente i vincitori, non essendo possibile per un candidato idoneo, ma graduato in posizione non sufficiente alla immediata chiamata in servizio, conoscere il suo concreto e reale posizionamento in esito al concorso.**

Orbene, ai fini di quanto rileva nel presente giudizio occorre, altresì, soffermarsi sulla disciplina della “riserva di posti” da applicare alla graduatoria di merito.

Sul punto, l'art. 3 del Bando di concorso chiarisce che “*in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e **l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74***”.

Il richiamato art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023 stabilisce che “**a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e dall'[articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001](#)...”.

Nel caso di specie, dunque, conformandosi al dettato normativo cui fa riferimento il Bando di concorso, nella compilazione delle graduatorie devono essere garantite le seguenti tipologie di riserva:

- i. legge 68/1999 a favore delle c.d. “*Categorie protette*”, tra cui gli invalidi civili;
- ii. militari volontari congedati (artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 Codice Ordinamento Militare – COM e successive modificazioni/integrazioni);
- iii. **15 per cento dei posti da assegnare agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.**

Soffermandosi su tale ultima categoria (sub iii), va ricordato che il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio civile Universale.

Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è stata introdotta **una riserva di posti pari al 15%** a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

La riserva trova applicazione nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle amministrazioni pubbliche, **compresa quindi l'amministrazione scolastica.**

Orbene, chiariti tali aspetti, va evidenziato che la ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha correttamente indicato il possesso del titolo di riserva per operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (cfr. sezione S della domanda di partecipazione), allegando il relativo attestato.

Ciononostante, come riferito in narrativa, la prof.ssa Bava è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori.

La ricorrente, infatti, ha concluso la procedura concorsuale col punteggio complessivo di 225,25, poi accresciuto in seguito alla corretta valutazione del titolo CLIL a 226,50 punti, e, benché in possesso del titolo di riserva, non risulta nell'elenco dei vincitori nonostante siano presenti numerosissimi candidati con un punteggio considerevolmente inferiore al suo.

Ed infatti, visionando la graduatoria di merito si osserva che la graduata che configura alla posizione n. 47 (Anna Angela Abbate), risulta vincitrice con il punteggio di 226,25 ed il possesso del titolo di riserva.

Tutti i candidati collocati in posizioni successive, cioè dalla quarantasettesima alla settantaquattresima, nonostante abbiano ottenuto un risultato inferiore rispetto alla ricorrente (si rammenta, parimenti in possesso del titolo di riserva), sono stati dichiarati vincitori.

In altre parole, in maniera del tutto arbitraria, **la Commissione di concorso, in patente violazione delle norme richiamate in epigrafe, ha ignorato il possesso da parte della ricorrente del titolo di riserva (servizio civile universale) così escludendola illegittimamente dalla graduatoria di merito.**

La denunciata violazione appare ancor più grave ove si consideri che, in seguito alla pubblicazione della prima graduatoria di merito, in seguito ripetutamente

rettificata, la prof.ssa Bava in data 09.08.2024 inoltrava all'Amministrazione resistente apposito esposto con richiesta di correzione della graduatoria, (segnalando, tra l'altro, che nel suo caso erroneamente non era stato considerato il possesso del titolo di riserva, specificando che *“essendo la sottoscritta in possesso del titolo di riserva servizio civile universale, si chiede trasparenza e dettaglio della tipologia di riserva attribuita alle persone presenti nella graduatoria di merito concorso DD2575/2023 ...”*).

Nonostante la puntuale richiesta, non perveniva alcun riscontro da parte delle Amministrazioni destinatarie, né seguiva alcuna coerente rettifica della graduatoria relativamente alla posizione della prof.ssa Bava.

Invero, è proprio la formulazione della graduatoria ad essere di difficile comprensione poiché il Bando non specifica come siano attribuiti i posti di riserva né quale sia l'ordine di preferenza delle categorie.

Ed infatti, la graduatoria definitiva di merito, oltre alla specifica indicazione dei punteggi conseguiti, reca una colonna denominata *“riserva 30%”* ed una genericamente definita *“titoli di riserva”*, senza tuttavia precisare quali siano i criteri di attribuzione della posizione in graduatoria in relazione allo specifico titolo di riserva posseduto dai candidati.

In questa ottica, per la ricorrente (così come per tutti i candidati che pur idonei non siano ricompresi tra i vincitori), **è del tutto impossibile capire quali siano le ragioni che abbiano portato alla formazione della graduatoria definitiva ed al sopravanzamento di candidati con un punteggio inferiore in esito alla procedura selettiva.**

E cioè, l'intero impianto normativo regolante la formazione della graduatoria, a rendere incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e dal quale è scaturita l'individuazione dei vincitori della procedura selettiva.

Una simile condotta, però, contrasta apertamente con i principi di uguaglianza, buon andamento e proporzionalità che sempre devono governare l'operato della Pubblica Amministrazione.

D'altronde, con riferimento alla necessità di trasparenza nell'espletamento dei concorsi pubblici, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che *“con specifico riferimento alle modalità di fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione giudicatrice di una procedura selettiva pubblica, il giudice amministrativo ha evidenziato che "l'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2024) 21/03/2024, n. 5679, ex multis, [Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334](#); VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. [Cons. Stato, sez. III, sent. n. 864 del 29 gennaio 2021](#); [Cons. Stato, sez. V, sent. n. 495 del 21 gennaio 2019](#)).

**Nel caso che ci occupa non sono stati preventivamente stabiliti i criteri di priorità da assegnare ai diversi titoli di riserva, né è chiarito in graduatoria per quale motivo candidati con un punteggio inferiore sopravanzino altri concorrenti, anch'essi riservisti e titolari di un punteggio maggiore.**

Dalle considerazioni che precedono, deriva l'illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nella parte in cui non ha compreso tra i vincitori la prof.ssa Valeria Bava, nonostante costei abbia conseguito 226,50 punti in sede di esame (tale da collocarla alla posizione n. 47 della graduatoria), e sia parimenti in possesso di idoneo titolo di riserva.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Fermi restando i precedenti rilievi, la graduatoria di merito va censurata anche sotto ulteriori aspetti.

Come ampiamente rappresentato, il bando di concorso all'art. 3, punto 3, in materia di riserva di posti fa espressamente riferimento al servizio civile universale ex art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023.

La riserva, quindi, va garantita **esclusivamente** ai candidati che abbiano compiuto il relativo percorso, mentre non può essere applicata in favore del personale che ha svolto il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria.

Onde chiarire questo aspetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato una FAQ Ufficiale: ***“D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?***  
***R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest'ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario. Tale servizio potrà essere dichiarato nell'apposita sezione allegando l'attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell'attestazione, si potrà allegare un'autocertificazione.”*** (<https://www.miur.gov.it/faq7>).

Se ne ricava che il **Servizio Civile Universale**, costituente titolo di riserva ai fini della presente procedura concorsuale, è soltanto **quello svolto successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che ne ha contemplato l'istituzione.**

Ebbene, l'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 40/2017, statuisce che *“sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”*.

Posto il richiamato limite di età per lo svolgimento del servizio civile universale, dall'analisi dei soggetti presenti nella graduatoria di merito con un punteggio inferiore rispetto a quello della prof.ssa Bava risulta evidente che numerosi candidati non possono aver svolto il servizio civile universale poiché avevano già raggiunto il ventinovesimo anno di età allorquando la norma è entrata in vigore nell'anno 2017.

In particolare, non possono essere in possesso del titolo di riserva *de quo* i seguenti graduati: Tartaglione Maria (nata nell'anno 1978), Alfano Angela (nata nell'anno 1984), Messina Maura (nata nell'anno 1985), Feola Francesca (nata nell'anno 1988), Ciccarelli Giuseppina (nata nell'anno 1989), Taranto Luciana (nata nell'anno 1985), Rossetti Angela (nata nell'anno 1979), Troiano Maria Teresa (nata nell'anno 1981), Lino Simone (nato nell'anno 1982), Viola Luciana (nata nell'anno 1974), Idioma Rosaria (nata nell'anno 1987), Oliviero Giuseppe (nato nell'anno 1975), Pignatelli Daniele (nato nell'anno 1962), Tarantino Katya (nata nell'anno 1980) e Simioli Sonia (nata nell'anno 1976).

La circostanza evidenziata comprova ulteriormente l'errore nella composizione della graduatoria, atteso che, dovendo necessariamente ritenere che tutti i candidati elencati siano in possesso di differente titolo di riserva, la prof.ssa Bava doveva necessariamente essere compresa nel 15% di posti garantiti in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, in particolare considerando che il punteggio da lei conseguito in esito all'esame le garantirebbe la posizione n. 47 in graduatoria.

\*\*\*

Va, da ultimo, evidenziata un'ulteriore illegittimità nella graduatoria approvata con i provvedimenti in Questa Sede impugnati poiché, a quanto è dato sapere, la candidata Giuseppina Ciccarelli avrebbe dichiarato il possesso del titolo di riserva relativo al servizio civile universale ma allegando l'attestato rilasciato dall'Associazione Volontariato Guanellano **in data 23.09.2016** atto n. 3811.

Come chiarito, il titolo di riserva valido in relazione al servizio civile universale è esclusivamente quello rilasciato successivamente al **Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dunque l'attestato presentato dalla suddetta candidata sarebbe inidoneo poiché antecedente.**

Qualora confermata la circostanza, quindi, la candidata Ciccarelli sarebbe stata considerata riservista in ragione di un titolo illegittimo, e dunque andrebbe espunta dalla graduatoria di merito.

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

Si è specificato in narrativa che in seguito all'approvazione della prima graduatoria di merito di cui al decreto n. 47891 del 09.08.2024, la ricorrente inoltrava all'Amministrazione resistente apposito reclamo con istanza di rettifica della graduatoria.

La prof.ssa Bava, in quella circostanza, lamentava l'errata valutazione della certificazione CLIL.

L'allegato B del bando di concorso, infatti, reca la Tabella dei titoli valutabili ed al punto B.4.10 assegna 3,75 punti ai candidati in possesso del "*titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento CLIL in un paese UE*".

Orbene, la ricorrente con la domanda di partecipazione ha attestato il possesso del titolo, allegando il certificato ottenuto in data 13.01.2022 dallo IUM-Academy School – Napoli.

Inspiegabilmente, la Commissione attribuiva al titolo CLIL solo 2,5 punti, pertanto, col menzionato atto di reclamo e rettifica, l'odierna ricorrente chiedeva il riconoscimento del punteggio corretto pari a 3,75 punti.

In seguito all'istanza la prof.ssa Bava non riceveva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, tuttavia, accedendo autonomamente alla propria area

personale *on line*, si rendeva conto che il punteggio relativo al titolo CLIL era stato correttamente incrementato a 3,75 punti.

Ciononostante, la Commissione non ha provveduto alla rettifica del punteggio totale ottenuto dalla prof.ssa Bava che per effetto della corretta valutazione dei titoli deve essere fissato in 226,50 punti, misura senz'altro idonea a garantirle l'accesso alla graduatoria di merito in posizione n. 47.

Resta dimostrata, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno perciò annullati in parte qua.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

La graduatoria pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania consente una conoscenza meramente parziale dei reali esiti del concorso, poiché sono resi noti solo i punteggi e le posizioni dei candidati risultati vincitori, mentre agli altri concorrenti non è dato conoscere il loro concreto posizionamento in graduatoria.

Non è, altresì, possibile conoscere i criteri di attribuzione dei posti assegnati ai possessori di titoli di riserva.

In ragione di ciò, si chiede di voler ordinare all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio:

- 1) della graduatoria completa anche del posizionamento dei candidati risultati idonei ma non vincitori di concorso;
- 2) di tutta la documentazione relativa all'attribuzione dei posti in graduatoria oggetto di riserva, con particolare riferimento ai criteri di preferenza adottati;
- 3) della documentazione attestante i titoli di riserva posseduti dai candidati risultati vincitori benché abbiano ottenuto in esito alla procedura concorsuale un punteggio inferiore a 226,50, quello cioè conseguito dalla ricorrente, e quindi di tutti i graduati dalla posizione 47 alla posizione 74.

Con riserva, all'esito dell'accertamento istruttorio, di articolare motivi aggiunti.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso che precedono.

Pericoli sussistenti è il *periculum in mora*.

In particolare, la ricorrente attualmente risulta illegittimamente estromessa dalla graduatoria di merito dei vincitori per la classe di concorso ADMM sostegno, scuola secondaria di I grado, benché abbia ottenuto 226,50 punti in esito alla procedura d'esame e sia legittimamente in possesso del titolo di riserva di cui al servizio civile universale.

Le riferite circostanze la collocano in posizione n. quarantasette in graduatoria, con la conseguente immissione in servizio.

Si chiede, quindi, all'Ecc.mo Collegio adito, l'adozione di tutte le misure cautelari, anche a carattere propulsivo, necessarie ad ottenere la rettifica della graduatoria di merito e la tutela effettiva della posizione giuridica della prof.ssa Bava, altrimenti gravemente lesa.

### CONCLUSIONI

Previo accoglimento dell'istanza istruttoria ed adozione delle più opportune misure cautelari anche a carattere propulsivo, accogliere il ricorso, e per l'effetto rettificare la graduatoria con inserimento della ricorrente alla posizione n. 47, con ogni conseguente statuizione di legge, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del difensore antistatario.

Il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Avv. Carlo Sarro

**Carlo  
Sarro** Firmato  
digitalmente da  
Carlo Sarro  
Data: 2024.10.04  
11:44:41 +02'00'

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI**

**Sez. IV**

**R.G. 5383/2024**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

nell'interesse della **prof.ssa Valeria Bava**, nata a Napoli il 19.08.1993 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Antica Giardini GB Futura n. G/2, (C.F. BVAVLR93M59F839Y), rapp.ta e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Carlo Sarro (C.F. SRRCL59M29G596) e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al Viale A. Gramsci n.19, con richiesta ex art. 136 del D.Lgs n. 104/2010 che le comunicazioni relative al processo vengano indirizzate al difensore anche al numero di fax 081/7612211 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [carlo.sarro@avvocatismcv.it](mailto:carlo.sarro@avvocatismcv.it) da intendersi ad ogni effetto quale domicilio digitale eletto per il giudizio

**CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione e del Merito;**
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania**

*Avverso e per l'annullamento*

*previa sospensione*

- del decreto n. 47891 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM "sostegno nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania;
- del decreto n. 49302 del 13.08.2024, che sostituisce il decreto n. 47891 del 09.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM "sostegno nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania;

- del decreto n. 50464 del 21.08.2024, che sostituisce il decreto n. 49302 del 13.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- del decreto n. 53689 del 06.09.2024, che sostituisce il decreto n. 50464 del 21.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

**nonché con i presenti motivi aggiunti  
per l'annullamento previa sospensiva**

- del decreto n. 62884 del 14.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;
- del decreto n. 69968 del 06.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania.

**FATTO**

Con decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, bandiva il “*concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”.

In particolare, il concorso veniva bandito, su base regionale, per la copertura di n. 20.575 posti vacanti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Giova sin d'ora precisare che la procedura selettiva era riservata ai soggetti laureati già in possesso di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso e che **in materia di "riserva", venivano espressamente richiamate le disposizioni di cui all'1, comma 9-bis, del D.L. 44/2023 (cfr. art. 3, punto 3 del Bando DD 2575/2023).**

Orbene, la prof.ssa Bava, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione, nonché detentrica del titolo di riserva garantito agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, presentava regolare istanza di partecipazione e veniva ammessa alla procedura selettiva in oggetto.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la ricorrente presentava la propria istanza di partecipazione alla selezione, concernente l'ufficio regionale della Campania, per la classe di concorso ADMM "*sostegno nella scuola secondaria di I grado*".

La selezione era articolata in due prove d'esame (scritta ed orale) nonché nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Nel dettaglio la Commissione aveva a disposizione l'attribuzione di un massimo di 100 punti per ciascuna prova, con soglia di sufficienza fissata a 70 punti.

I candidati risultati sufficienti nelle prove, scritta ed orale, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli ai quali era previsto un tetto massimo di 50 punti.

La prof.ssa Bava, dunque, partecipava regolarmente alla procedura di concorso, superando le prove d'esame alle quali otteneva, rispettivamente, il punteggio di 84.00 alla prova scritta e di 100.00 a quella orale, mentre i titoli da lei posseduti venivano valutati 41,25, per un totale di 225,25 punti.

Il risultato conseguito avrebbe dovuto garantire alla ricorrente l'accesso alla graduatoria in posizione utile; con decreto n. 47891 del 09.08.2024 veniva

pubblicata la graduatoria di merito del concorso de quo nella quale, tuttavia, non figurava l'odierna ricorrente.

La prof.ssa Bava, pur non ricevendo alcuna comunicazione a riguardo, accedendo alla propria area personale on line ed analizzando la valutazione conseguita, si rendeva conto di aver ricevuto una quantificazione *deteriore* dei punteggi assegnati in relazione ai titoli ulteriori da lei posseduti.

In particolare, per un evidente errore, la Commissione aveva attribuito alla ricorrente il punteggio di 2.5 per la certificazione CLIL, in luogo di 3.75, effettivamente spettante in conformità alle prescrizioni dell'Allegato B al Bando "*tabella dei titoli valutabili*", alla voce B.4.10.

L'esame della graduatoria di merito pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania palesava ulteriori criticità, in quanto la ricorrente constatava che numerosi concorrenti (in possesso al suo pari di un titolo di riserva) risultavano nella graduatoria dei vincitori pur avendo, ottenuto un punteggio inferiore al suo.

In ragione di tale evidente errore, la prof.ssa Bava in data 09.08.2024 si attivava prontamente, inoltrando apposita istanza di rettifica all'Amministrazione con la quale evidenziava:

- l'errore di calcolo riferito al titolo CLIL (rivendicando l'assegnazione di 3.75 punti in luogo dei 2.5 erroneamente attribuiti);
- la mancata considerazione del titolo di riserva per il compimento del servizio civile universale, nonché l'assenza di trasparenza nella formulazione della graduatoria pubblicata con riferimento alle quote di riserva assegnate ai concorrenti.

L'Amministrazione non riscontrava detta istanza, sicché la ricorrente, accedendo autonomamente alla propria area personale, constatava la correzione del punteggio attribuito al titolo CLIL, alla quale tuttavia non seguiva la corretta indicazione del punteggio complessivo ottenuto, pari a 226,50 punti.

Nei giorni successivi la graduatoria di merito veniva ripetutamente rettificata, sino a giungere all'ultima versione, attualmente vigente, di cui al decreto n. 53689 del 06.09.2024, dalla quale inopinatamente risulta ancora esclusa nonostante il punteggio ottenuto, che unitamente al possesso del titolo di riserva, avrebbe dovuto garantirle la posizione n. 47 in graduatoria, valida per l'ottenimento dell'incarico.

La dott.ssa Bava insorgeva avverso tali provvedimenti con ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo TAR R.G. 5383/2024.

Con ordinanza n. 6567/2024 il Collegio stabiliva che *“ai fini della decisione dell'istanza cautelare occorre acquisire dall'intimato U.S.R. per la Campania, documentati chiarimenti sulla mancata applicazione alla ricorrente, della riserva per l'avvenuto svolgimento del servizio universale e sull'avvenuta o meno rettifica del punteggio”*.

Frattanto, con i decreti n. 62884 del 14.10.2024 e n. 69968 del 06.11.2024 la graduatoria veniva rettificata ripetendo, tuttavia, le illegittimità già eccepite dalla ricorrente.

Anche tali provvedimenti, dunque, sono meritevoli di annullamento alla luce dei seguenti

## **MOTIVI**

### **I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Come anticipato in narrativa, l'Amministrazione resistente ha proceduto a rettificare ulteriormente (per ben due volte), la graduatoria oggetto del ricorso principale, senza tuttavia pregiarsi di sanare le numerose illegittimità evidenziate dalla prof.ssa Bava nel ricorso principale.

Alla luce di quanto spiegato, sui provvedimenti oggetto dei presenti Motivi Aggiunti, si riverberano, per il principio di illegittimità derivata, tutti i vizi denunciati con il ricorso RG 5383/2024, che di seguito integralmente si riportano:

“

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 9-BIS, D.L. 44/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA’**

*E’ utile, in premessa, ricordare che il concorso in parola contempla due prove (scritta ed orale), prevedendo per entrambe il punteggio massimo attribuibile pari a 100 con quota di sufficienza fissata a 70 punti.*

*Sono, altresì, previsti ulteriori 50 punti da assegnare ai candidati in ragione degli ulteriori titoli posseduti, così come indicati nell’allegato B del bando di concorso; con la precisazione che alla valutazione dei titoli sono ammessi esclusivamente i candidati che abbiano raggiunto la sufficienza in entrambe le prove d’esame.*

*La somma dei punteggi ottenuti nelle due prove, scritta ed orale, e quella attribuita per i titoli regolarmente posseduti dai candidati, determinano il punteggio finale e la conseguente collocazione in graduatoria.*

*Peraltro, la graduatoria de quo “è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso...” (cfr. art. 9 Bando prot. 2575/2023).*

*In altre parole, la graduatoria, pubblicata in esito alla procedura selettiva, elenca solo i graduati in numero pari ai posti banditi, id est, **sono presenti in graduatoria esclusivamente i vincitori, non essendo possibile per un candidato idoneo, ma graduato in posizione non sufficiente alla immediata chiamata in servizio, conoscere il suo concreto e reale posizionamento in esito al concorso.***

*Orbene, ai fini di quanto rileva nel presente giudizio occorre, altresì, soffermarsi sulla disciplina della “riserva di posti” da applicare alla graduatoria di merito.*

*Sul punto, l’art. 3 del Bando di concorso chiarisce che “in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice*

dell'ordinamento militare), e **l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**".

Il richiamato art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023 stabilisce che "**a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e dall'[articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001](#)...".

Nel caso di specie, dunque, conformandosi al dettato normativo cui fa riferimento il Bando di concorso, nella compilazione delle graduatorie devono essere garantite le seguenti tipologie di riserva:

- i. legge 68/1999 a favore delle c.d. "Categorie protette", tra cui gli invalidi civili;
- ii. militari volontari congedati (artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 Codice Ordinamento Militare – COM e successive modificazioni/integrazioni);
- iii. **15 per cento dei posti da assegnare agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.**

Soffermandosi su tale ultima categoria (sub iii), va ricordato che il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio civile Universale.

Con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è stata introdotta **una riserva di posti pari al 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.**

La riserva trova applicazione nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle amministrazioni pubbliche, **compresa quindi l'amministrazione scolastica.**

Orbene, chiariti tali aspetti, va evidenziato che la ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha correttamente indicato il possesso del titolo di riserva per operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (cfr. sezione S della domanda di partecipazione), allegando il relativo attestato.

Ciononostante, come riferito in narrativa, la prof.ssa Bava è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori.

La ricorrente, infatti, ha concluso la procedura concorsuale col punteggio complessivo di 225,25, poi accresciuto in seguito alla corretta valutazione del titolo CLIL a 226,50 punti, e, benché in possesso del titolo di riserva, non risulta nell'elenco dei vincitori nonostante siano presenti numerosissimi candidati con un punteggio considerevolmente inferiore al suo.

Ed infatti, visionando la graduatoria di merito si osserva che la graduata che configura alla posizione n. 47 (Anna Angela Abbate), risulta vincitrice con il punteggio di 226,25 ed il possesso del titolo di riserva.

Tutti i candidati collocati in posizioni successive, cioè dalla quarantasettesima alla settantaquattresima, nonostante abbiano ottenuto un risultato inferiore rispetto alla ricorrente (si rammenta, parimenti in possesso del titolo di riserva), sono stati dichiarati vincitori.

In altre parole, in maniera del tutto arbitraria, **la Commissione di concorso, in patente violazione delle norme richiamate in epigrafe, ha ignorato il possesso da parte della ricorrente del titolo di riserva (servizio civile universale) così escludendola illegittimamente dalla graduatoria di merito.**

La denunciata violazione appare ancor più grave ove si consideri che, in seguito alla pubblicazione della prima graduatoria di merito, in seguito ripetutamente rettificata, la prof.ssa Bava in data 09.08.2024 inoltrava all'Amministrazione resistente apposito esposto con richiesta di correzione della graduatoria, (segnalando, tra l'altro, che nel suo caso erroneamente non era stato considerato il possesso del titolo di riserva, specificando che "essendo

la sottoscritta in possesso del titolo di riserva servizio civile universale, si chiede trasparenza e dettaglio della tipologia di riserva attribuita alle persone presenti nella graduatoria di merito concorso DD2575/2023 ...”.

Nonostante la puntuale richiesta, non perveniva alcun riscontro da parte delle Amministrazioni destinatarie, né seguiva alcuna coerente rettifica della graduatoria relativamente alla posizione della prof.ssa Bava.

Invero, è proprio la formulazione della graduatoria ad essere di difficile comprensione poiché il Bando non specifica come siano attribuiti i posti di riserva né quale sia l'ordine di preferenza delle categorie.

Ed infatti, la graduatoria definitiva di merito, oltre alla specifica indicazione dei punteggi conseguiti, reca una colonna denominata “riserva 30%” ed una genericamente definita “**titoli di riserva**”, senza tuttavia precisare quali siano i criteri di attribuzione della posizione in graduatoria in relazione allo specifico titolo di riserva posseduto dai candidati.

In questa ottica, per la ricorrente (così come per tutti i candidati che pur idonei non siano ricompresi tra i vincitori), **è del tutto impossibile capire quali siano le ragioni che abbiano portato alla formazione della graduatoria definitiva ed al sopravanzamento di candidati con un punteggio inferiore in esito alla procedura selettiva.**

E cioè, l'intero impianto normativo regolante la formazione della graduatoria, a rendere incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e dal quale è scaturita l'individuazione dei vincitori della procedura selettiva.

Una simile condotta, però, contrasta apertamente con i principi di uguaglianza, buon andamento e proporzionalità che sempre devono governare l'operato della Pubblica Amministrazione.

D'altronde, con riferimento alla necessità di trasparenza nell'espletamento dei concorsi pubblici, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che “**con specifico riferimento alle modalità di fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione giudicatrice di una procedura selettiva pubblica, il giudice amministrativo ha evidenziato che "l'adempimento**

*si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2024) 21/03/2024, n. 5679, ex multis, [Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334](#); VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. [Cons. Stato, sez. III, sent. n. 864 del 29 gennaio 2021](#); [Cons. Stato, sez. V, sent. n. 495 del 21 gennaio 2019](#)).

**Nel caso che ci occupa non sono stati preventivamente stabiliti i criteri di priorità da assegnare ai diversi titoli di riserva, né è chiarito in graduatoria per quale motivo candidati con un punteggio inferiore sopravanzino altri concorrenti, anch'essi riservisti e titolari di un punteggio maggiore.**

*Dalle considerazioni che precedono, deriva l'illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nella parte in cui non ha compreso tra i vincitori la prof.ssa Valeria Bava, nonostante costei abbia conseguito 226,50 punti in sede di esame (tale da collocarla alla posizione n. 47 della graduatoria), e sia parimenti in possesso di idoneo titolo di riserva.*

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

*Fermi restando i precedenti rilievi, la graduatoria di merito va censurata anche sotto ulteriori aspetti.*

*Come ampiamente rappresentato, il bando di concorso all'art. 3, punto 3, in materia di riserva di posti fa espressamente riferimento al servizio civile universale ex art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023.*

La riserva, quindi, va garantita **esclusivamente** ai candidati che abbiano compiuto il relativo percorso, mentre non può essere applicata in favore del personale che ha svolto il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria.

Onde chiarire questo aspetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato una FAQ Ufficiale: **“D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?”**

**R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest'ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario. Tale servizio potrà essere dichiarato nell'apposita sezione allegando l'attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell'attestazione, si potrà allegare un'autocertificazione.”** (<https://www.miur.gov.it/faq7>).

Se ne ricava che il **Servizio Civile Universale**, costituente titolo di riserva ai fini della presente procedura concorsuale, è soltanto **quello svolto successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che ne ha contemplato l'istituzione.**

Ebbene, l'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 40/2017, statuisce che “sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, **alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età**”.

Posto il richiamato limite di età per lo svolgimento del servizio civile universale, dall'analisi dei soggetti presenti nella graduatoria di merito con un punteggio inferiore rispetto a quello della prof.ssa Bava risulta evidente che numerosi candidati non possono aver svolto il servizio civile universale poiché avevano già raggiunto il ventinovesimo anno di età allorquando la norma è entrata in vigore nell'anno 2017.

*In particolare, non possono essere in possesso del titolo di riserva de quo i seguenti graduati: Tartaglione Maria (nata nell'anno 1978), Alfano Angela (nata nell'anno 1984), Messina Maura (nata nell'anno 1985), Feola Francesca (nata nell'anno 1988), Ciccarelli Giuseppina (nata nell'anno 1989), Taranto Luciana (nata nell'anno 1985), Rossetti Angela (nata nell'anno 1979), Troiano Maria Teresa (nata nell'anno 1981), Lino Simone (nato nell'anno 1982), Viola Luciana (nata nell'anno 1974), Idioma Rosaria (nata nell'anno 1987), Oliviero Giuseppe (nato nell'anno 1975), Pignatelli Daniele (nato nell'anno 1962), Tarantino Katya (nata nell'anno 1980) e Simioli Sonia (nata nell'anno 1976).*

*La circostanza evidenziata comprova ulteriormente l'errore nella composizione della graduatoria, atteso che, dovendo necessariamente ritenere che tutti i candidati elencati siano in possesso di differente titolo di riserva, la prof.ssa Bava doveva necessariamente essere compresa nel 15% di posti garantiti in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, in particolare considerando che il punteggio da lei conseguito in esito all'esame le garantirebbe la posizione n. 47 in graduatoria.*

\*\*\*

*Va, da ultimo, evidenziata un'ulteriore illegittimità nella graduatoria approvata con i provvedimenti in Questa Sede impugnati poiché, a quanto è dato sapere, la candidata Giuseppina Ciccarelli avrebbe dichiarato il possesso del titolo di riserva relativo al servizio civile universale ma allegando l'attestato rilasciato dall'Associazione Volontariato Guanellano **in data 23.09.2016** atto n. 3811.*

*Come chiarito, il titolo di riserva valido in relazione al servizio civile universale è esclusivamente quello rilasciato successivamente al **Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dunque l'attestato presentato dalla suddetta candidata sarebbe inidoneo poiché antecedente.***

*Qualora confermata la circostanza, quindi, la candidata Ciccarelli sarebbe stata considerata riservista in ragione di un titolo illegittimo, e dunque andrebbe espunta dalla graduatoria di merito.*

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90 – ECESSO DI POTERE – SVIAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

*Si è specificato in narrativa che in seguito all'approvazione della prima graduatoria di merito di cui al decreto n. 47891 del 09.08.2024, la ricorrente inoltrava all'Amministrazione resistente apposito reclamo con istanza di rettifica della graduatoria.*

*La prof.ssa Bava, in quella circostanza, lamentava l'errata valutazione della certificazione CLIL.*

*L'allegato B del bando di concorso, infatti, reca la Tabella dei titoli valutabili ed al punto B.4.10 assegna 3,75 punti ai candidati in possesso del "titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento CLIL in un paese UE".*

*Orbene, la ricorrente con la domanda di partecipazione ha attestato il possesso del titolo, allegando il certificato ottenuto in data 13.01.2022 dallo IUM- Academy School – Napoli.*

*Inspiegabilmente, la Commissione attribuiva al titolo CLIL solo 2,5 punti, pertanto, col menzionato atto di reclamo e rettifica, l'odierna ricorrente chiedeva il riconoscimento del punteggio corretto pari a 3,75 punti.*

*In seguito all'istanza la prof.ssa Bava non riceveva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, tuttavia, accedendo autonomamente alla propria area personale on line, si rendeva conto che il punteggio relativo al titolo CLIL era stato correttamente incrementato a 3,75 punti.*

*Ciononostante, la Commissione non ha provveduto alla rettifica del punteggio totale ottenuto dalla prof.ssa Bava che per effetto della corretta valutazione dei titoli deve essere fissato in 226,50 punti, misura senz'altro idonea a garantirle l'accesso alla graduatoria di merito in posizione n. 47.*

*Resta dimostrata, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno perciò annullati in parte qua.*

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

*La graduatoria pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania consente una conoscenza meramente parziale dei reali esiti del concorso, poiché sono resi noti solo i punteggi e le posizioni dei candidati risultati vincitori, mentre agli altri concorrenti non è dato conoscere il loro concreto posizionamento in graduatoria.*

*Non è, altresì, possibile conoscere i criteri di attribuzione dei posti assegnati ai possessori di titoli di riserva.*

*In ragione di ciò, si chiede di voler ordinare all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio:*

- 1) della graduatoria completa anche del posizionamento dei candidati risultati idonei ma non vincitori di concorso;*
- 2) di tutta la documentazione relativa all'attribuzione dei posti in graduatoria oggetto di riserva, con particolare riferimento ai criteri di preferenza adottati;*
- 3) della documentazione attestante i titoli di riserva posseduti dai candidati risultati vincitori benché abbiano ottenuto in esito alla procedura concorsuale un punteggio inferiore a 226,50, quello cioè conseguito dalla ricorrente, e quindi di tutti i graduati dalla posizione 47 alla posizione 74.*

*Con riserva, all'esito dell'accertamento istruttorio, di articolare motivi aggiunti.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

*Il fumus emerge dai motivi di ricorso che precedono.*

*Parimenti sussistente è il periculum in mora.*

*In particolare, la ricorrente attualmente risulta illegittimamente estromessa dalla graduatoria di merito dei vincitori per la classe di concorso ADMM sostegno, scuola secondaria di I grado, benché abbia ottenuto 226,50 punti in esito alla procedura d'esame e sia legittimamente in possesso del titolo di riserva di cui al servizio civile universale.*

*Le riferite circostanze la collocano in posizione n. quarantasette in graduatoria, con la conseguente immissione in servizio.*

*Si chiede, quindi, all'Ecc.mo Collegio adito, l'adozione di tutte le misure cautelari, anche a carattere propulsivo, necessarie ad ottenere la rettifica della graduatoria di merito e la tutela effettiva della posizione giuridica della prof.ssa Bava, altrimenti gravemente lesa.”*

## CONCLUSIONI

Previo accoglimento dell'istanza istruttoria ed adozione delle più opportune misure cautelari anche a carattere propulsivo, accogliersi il ricorso, e per l'effetto rettificare la graduatoria con inserimento della ricorrente alla posizione n. 47, con ogni conseguente statuizione di legge, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del difensore antistatario.

Il presente ricorso per motivi aggiunti è esente dal pagamento del contributo unificato poiché non costituisce ampliamento del thema decidendum.

Avv. Carlo Sarro


**Carlo**  
**Sarro**

Firmato  
digitalmente  
da Carlo Sarro  
Data:  
2024.12.11  
10:11:40  
+01'00'



Pubblicato il 04/03/2025

N. 01752/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 05383/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Valeria Bava, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;  
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Giuseppina Ciccarelli, Marisa Merola, Lino Simone, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto n. 47891 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso ADMM "sostegno nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania;

del decreto n. 49302 del 13.08.2024, che sostituisce il decreto n. 47891 del 09.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;

del decreto n. 50464 del 21.08.2024, che sostituisce il decreto n. 49302 del 13.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di 1 concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;

del decreto n. 53689 del 06.09.2024, che sostituisce il decreto n. 50464 del 21.08.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la graduatoria integrale di vincitori ed idonei alla classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania non è stata depositata in giudizio:

- l'Amministrazione non specifica quali siano i titoli di riserva posseduti dai graduati vincitori con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente;

- benché l'Amministrazione assuma che “il titolo di riserva ... è stato acquisito dal sistema”, non è chiarito per quale motivo la prof.ssa Bava, in possesso di un titolo di

riserva e del punteggio di 226,50 punti (tale da porla alla posizione n. 47 in graduatoria), non risulti tra i vincitori di concorso;

Ritenuto pertanto che occorre disporre specifica istruttoria, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito di relazione di documentati chiarimenti che illustri:

1) quali siano i titoli di riserva posseduti dai graduati vincitori con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente;

2) la ragione per cui la prof.ssa Bava, in possesso di un titolo di riserva e del punteggio di 226,50 punti (tale da porla alla posizione n. 47 in graduatoria), non risulti tra i vincitori di concorso, nonostante l'amministrazione stessa affermi che "il titolo di riserva ... è stato acquisito dal sistema";

Ritenuto che la predetta relazione di documentati chiarimenti debba essere prodotta, dall'Amministrazione, nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente ordinanza, ove anteriore, con avviso che l'omesso riscontro del presente ordine istruttorio potrà essere oggetto di valutazione, da parte del Tribunale, ex art. 64 comma 4 c.p.a.;

Ritenuto altresì di dover accogliere la domanda di parte ricorrente di ordinare l'inegrazione del contraddittorio per pubblici proclami ex art. 41,co.4, c.p.a. secondo le modalità di seguito indicate:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati dovrà essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR

(<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>)

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di

provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sul sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro il 15 marzo 2025 con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 2 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Dispone l'istruttoria di cui in motivazione e l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini ivi precisati.

Rinvia l'ulteriore trattazione della causa alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle costituite parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante *“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

**VISTO** il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**VISTO** il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

**VISTO** il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

**VISTO** il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 20, recante *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio*



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

---

2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” ed in particolare l’art. 3, comma 6, ai sensi del quale, nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria Regione che delle ulteriori Regioni aggregate;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 90/2024, concernente “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575*”, ed in particolare l’Allegato 1 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale, n. 78 del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;

**VISTO** l’art. 4 del D.D. 2575/2023, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, ed in particolare il comma 6 ai sensi del quale “*I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa*”;

**VISTO** l’Allegato A al D.M. 205/2023, concernente i programmi di esame;

**VISTO** l’Allegato B al D.M. 205/2023, relativo alla valutazione dei titoli;

**VISTO** l’art. 9, comma 1 del D.D. 2575/2023, il quale dispone che “*Ciascuna graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10 del Decreto ministeriale.*”;

**RICHIAMATI** i propri decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe ADMM nonché i propri decreti di sostituzione temporanea;

**VISTO** l’art. 12, del D.M. 205/2023 inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

**VISTA** la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice, conformemente a quanto disposto dall’art. 12 del D.M. 205/2023;

**VISTO** l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dall’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente del quale “*Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*” nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve *ex lege* da



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D.Lgs. n. 66/2010 e dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023;

**VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. n. 53689 del 06/09/2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania;

**CONSIDERATI** i reclami per rettifica di punteggio pervenuti a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito per la Regione Campania;

**RITENUTO** necessario, pertanto, agire in autotutela e procedere alla ripubblicazione della graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale *de qua*, per la classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado”, per la Regione Campania

## DECRETA

**Art. 1)** Il presente decreto modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 53689 del 06/09/2024.

**Art. 2)** È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado”** per la Regione Campania. Tale graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

**Art. 3)** La citata graduatoria viene trasmessa all’Albo del sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.

**Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Firmato digitalmente da ACERRA ETTORE

C = IT

O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
 Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **ADMM - SOSTEGNO - SCUOLA SEC. I GRADO**

Posti a bando: **74**

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	SCHIANO DI COLA	ASSUNTA		100,00	100,00	50,00	250,00		
2	PARADISONE	VALERIA		100,00	100,00	50,00	250,00	X	X
3	D'ALESSIO	CONCETTA		100,00	100,00	49,50	249,50		
4	PAPARO	ANNA		100,00	98,00	50,00	248,00		
5	PROTANO	ROCCO		96,00	100,00	50,00	246,00	X	
6	BELLUCCI	ANTONIA		94,00	100,00	50,00	244,00		
7	BALDINI	CIRO		96,00	100,00	47,50	243,50		
8	GUARINO	CHIARA		98,00	95,00	50,00	243,00		
9	SCIALDONE	GIUSEPPINA		98,00	100,00	44,50	242,50	X	
10	RAGUCCI	MONICA		92,00	100,00	50,00	242,00		
11	MARZULLO	MARIA		92,00	100,00	50,00	242,00	X	
12	DI MEO	CARMEN		92,00	100,00	50,00	242,00		
13	GUARINO	SERGIO		94,00	100,00	47,75	241,75	X	
14	IMPARATO	ANNA		92,00	100,00	48,75	240,75		
15	BORINO	ALESSANDRA		100,00	100,00	40,50	240,50		
16	IZZO	EMMA		98,00	92,00	50,00	240,00		
17	MUCERINO	ZAHIRA FILOMENA		94,00	96,00	50,00	240,00	X	X
18	BORRATA	MARIA LETIZIA		90,00	100,00	50,00	240,00		
19	ULINO	MARIA		100,00	100,00	39,50	239,50	X	
20	BASCETTA	ROBERTO		94,00	100,00	45,50	239,50	X	
21	COLUCCI	MARIA		94,00	100,00	45,25	239,25	X	
22	SCHIAVONE	IOVITA		94,00	100,00	45,00	239,00		
23	CIVALE	BARBARA		98,00	98,00	42,75	238,75		
24	SPERINDEO	MARIA		100,00	100,00	38,75	238,75		
25	SCHILLACI	VALENTINA		96,00	100,00	42,50	238,50		
26	D'ESPOSITO	MONICA		90,00	98,00	50,00	238,00	X	
27	COPPOLA	CONCETTA		92,00	96,00	50,00	238,00		
28	BOSCO	LUIGI		88,00	100,00	50,00	238,00		
29	INCORDINO	ILARIA		90,00	98,00	50,00	238,00		
30	D'ALESSIO	SIMONA		98,00	100,00	40,00	238,00		
31	DI FOGGIA	ANDREA		88,00	100,00	50,00	238,00		
32	COLUCCINO	SARA		96,00	98,00	43,75	237,75		
33	VERDESCA	ANNA		96,00	100,00	41,25	237,25	X	
34	DI MAURO	SONIA		96,00	100,00	41,25	237,25		
35	CANTIELLO	STANISLAO		96,00	96,00	45,00	237,00		
36	RANIERI	BRIGIDA		96,00	92,00	49,00	237,00	X	
37	CESARO	CARMELA		100,00	100,00	37,00	237,00		
38	CUCCARI	BRUNA		98,00	98,00	34,50	230,50		X
39	PUGLIESI	ANGELA		92,00	100,00	38,00	230,00		X
40	CARACCILO	BENEDETTA		90,00	100,00	39,50	229,50		X
41	DEL CANTO	MARIA GRAZIA		92,00	100,00	37,00	229,00	X	X
42	FINA	VALERIA ANNA		90,00	100,00	38,50	228,50	X	X
43	D'EBOLI	CLAUDIA		90,00	100,00	38,25	228,25		X
44	AVERSANO	VIRGINIA		92,00	100,00	35,25	227,25	X	X
45	MAURI	ERMELINDA		84,00	100,00	43,25	227,25		X
46	SCHIAVONE	MARILENA		88,00	98,00	40,75	226,75	X	X
47	ABBATE	ANNA ANGELA		90,00	100,00	36,25	226,25		X
48	TARTAGLIONE	MARIA		96,00	98,00	31,00	225,00		X
49	ALFANO	ANGELA		96,00	94,00	32,50	222,50		X
50	MESSINA	MAURA		88,00	100,00	34,50	222,50		X
51	MATARESE	MARIO		84,00	100,00	37,00	221,00		X
52	FEOLA	FRANCESCA		88,00	100,00	30,00	218,00		X
53	CICCARELLI	GIUSEPPINA		80,00	100,00	37,75	217,75		X
54	NATALE	ANTONIO BIAGIO		82,00	94,00	40,25	216,25	X	X
55	FIorenza	STEFANIA		84,00	95,00	36,50	215,50	X	X
56	TARANTO	LUCIANA		96,00	85,00	34,25	215,25		X
57	MEROLA	MARISA		82,00	100,00	32,00	214,00	X	X
58	SUPINO	SILVIA		90,00	96,00	27,50	213,50		X
59	ROSETTI	ANGELA		86,00	96,00	31,25	213,25		X
60	CARANDENTE	MARGHERITA		80,00	98,00	35,00	213,00		X

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **ADMM - SOSTEGNO - SCUOLA SEC. I GRADO**

Posti a bando: **74**

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
61	TROIANO	MARIA TERESA		84,00	82,00	41,50	207,50		X
62	LINO	SIMONE		92,00	80,00	35,00	207,00		X
63	SANSONE	DANIELA		86,00	76,00	42,75	204,75	X	X
64	VIOLA	LUCIANA		92,00	78,00	32,50	202,50		X
65	IDIOMA	ROSARIA		72,00	93,00	33,75	198,75		X
66	OLIVIERO	GIUSEPPE		82,00	82,00	32,50	196,50		X
67	MARINO	AGNESE		74,00	80,00	41,75	195,75	X	X
68	LOFFREDO	NICOLINA		72,00	92,00	31,25	195,25		X
69	BETRO'	RAFFAELLA	SI	86,00	86,00	20,00	192,00		X
70	PIGNATELLI	DANIELE		80,00	70,00	40,00	190,00		X
71	DI MAIO	MARIANNA		82,00	72,00	35,75	189,75	X	X
72	GUERRERA	MAUROANDREA		78,00	85,00	25,00	188,00		X
73	TARANTINO	KATYA		80,00	70,00	35,00	185,00		X
74	SIMIOLI	SONIA		76,00	75,00	26,25	177,25		X

\* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)